



## Regolamento conferimento incarichi professionali

### Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina gli incarichi professionali all'interno dell'Ordine di fisioterapista di Catania Ragusa Siracusa, al fine di garantire trasparenza, merito, e correttezza nel conferimento degli stessi. Tali incarichi riguardano consulenze, attività specifiche e ogni altro tipo di collaborazione che l'Ordine intenda conferire a soggetti esterni o interni all'Ente.

### Art. 2 – Norme di riferimento

Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che così recita: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”*

### Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento hanno per oggetto incarichi di consulenza, precisando che l'Ordine Professionale è un Ente pubblico non economico non sottoposto al controllo della Corte dei Conti; consulenze vere e proprie, da intendersi come richieste di pareri ad esperti da parte dell'Ordine al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi;

2. Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di “prestazione d'opera intellettuale” regolato dal Titolo III (articoli 2222 – 2238) del codice civile riconducibile alla “locatio operis”, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore.

3. Gli incarichi professionali possono essere di varia natura:

- a) **Incarichi di consulenza:** affidati per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-specialistica.
- b) **Incarichi di rappresentanza:** per la rappresentanza dell'Ordine in contesti istituzionali, scientifici, o legali.
- c) **Incarichi formativi:** affidati a professionisti per lo svolgimento di attività didattiche, corsi di formazione o aggiornamento.
- d) **Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:** per lo svolgimento di attività continuative con specifici obiettivi.
- e) **Incarichi occasionali:** per prestazioni singole di carattere non continuativo.

4. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ordine.

5. La prestazione non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome per conto dello stesso e non ammette la responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni tipi di prestazione alle quali si applica il presente Regolamento:



- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività o alla organizzazione dell'Ordine;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;
- studi per l'elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative.

6. L'affidamento degli incarichi è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

#### **Art. 4 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**

1. L'Ordine può conferire incarichi esterni dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

2. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è necessario, oltre alle condizioni indicate dal presente Regolamento, acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. In relazione agli incarichi di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art 5 - Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e di adeguata esperienza lavorativa / professionale riferita alle prestazioni da svolgere.

2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente all'incarico da conferire anche in materia Ordinistica.

3. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento del medesimo o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante la qualificata capacità del professionista.

Per essere conferiti, gli incarichi devono essere assegnati secondo criteri di competenza, esperienza e merito. I requisiti includono:

- Titolo di studio idoneo e riconosciuto.
- Esperienza specifica nel settore per cui si richiede l'incarico.
- Assenza di conflitto di interesse con le attività dell'Ordine.

#### **Art. 6 - Criteri e modalità di selezione**

La scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si può effettuare mediante ricorso ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più conveniente, nel rispetto della disciplina in tema di equo compenso, quando applicabile;



b) rapporto qualità/prezzo, sulla base di una pluralità di elementi di valutazione da esplicitare secondo il proprio ordine di importanza valutando soprattutto le prestazioni offerte dai singoli professionisti al fine della comparazione del costo del servizio di consulenza;

c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo conto anche del curriculum del professionista.

Gli incarichi professionali devono essere conferiti mediante le seguenti procedure:

1. **MEPA, Mercato elettronico della PA:** per incarichi con importi superiori a € 5000, l'Ordine provvederà attraverso il mercato elettronico.
2. **Affidamento diretto:** per incarichi di natura occasionale o di importo economico modesto, l'Ordine può procedere ad un affidamento diretto a professionisti con comprovata esperienza.
3. **Rinnovo incarico:** i rinnovi di incarichi sono possibili solo previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 7 – Delibera di affidamento dell'incarico**

La delibera di affidamento deve essere debitamente motivata in merito a tutti i presupposti previsti dal presente Regolamento ai fini del conferimento dell'incarico.

#### **Art. 8 – Contratto di incarico**

Il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente pro tempore, stipula in forma scritta i contratti di opera intellettuale ex art. 2229 -2238 del C.C.

1. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni, delle modalità di svolgimento dello stesso e delle eventuali verifiche;
- c) la durata dell'incarico o i tempi di realizzazione previsti e le eventuali clausole penali;
- d) il luogo di svolgimento della prestazione;
- e) il corrispettivo, se a corpo o a misura, o, comunque, i criteri per la sua determinazione;
- f) i tempi e le modalità di pagamento;
- g) la disciplina di eventuali rimborsi spese;
- h) gli obblighi e le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- i) l'indicazione della polizza assicurativa, se dovuta.

2. L'Ordine ha l'obbligo di acquisire, contestualmente alla stipula dei contratti, la dichiarazione dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente ed altresì la dichiarazione di non versare in cause di inconfirabilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

#### **Art. 9 – Proroga, rinnovo, durata e revoca del contratto**

1. **Rinnovo:** Il rinnovo del contratto è ammesso ove previsto, non è ammesso il rinnovo tacito.



2. **Proroga:** L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

3. **Durata:** La durata dell'incarico è specificata nel contratto stipulato e non può essere superiore ai termini stabiliti dalle normative in vigore.

4. **Revoca:** Gli incarichi possono essere revocati per giusta causa, per il mancato rispetto dei termini contrattuali, per gravi inadempienze o per altre cause. La revoca deve essere motivata e comunicata per iscritto al professionista incaricato.

#### **Art. 10 - Compensi**

I compensi per gli incarichi sono determinati sulla base delle tariffe professionali vigenti e secondo criteri di equità. Il compenso viene definito in sede di stipula del contratto, tenendo conto della complessità, della durata e del tipo di prestazione richiesta.

#### **Art. 11 - Obblighi del Professionista**

Il professionista incaricato deve:

1. Operare con diligenza, correttezza e secondo i principi deontologici della professione.
2. Rispettare i termini e le condizioni stabilite nel contratto.
3. Mantenere la riservatezza riguardo a tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 12 – Incompatibilità**

Gli incarichi professionali non possono essere conferiti ai membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine o a persone che abbiano relazioni dirette di parentela con essi, per evitare conflitti di interesse e garantire l'imparzialità.

#### **Art. 13 – Controversie**

Eventuali controversie relative all'esecuzione dell'incarico saranno risolte in via amichevole. In mancanza di accordo, la competenza è del foro territorialmente competente

#### **Art. 14 - Trasparenza**

1. l'Ordine assicura la pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni relativi al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di pubblicità legale nonché, a valere sulla trasparenza amministrativa, dal D.Lgs. n. 33/2013, e dalla corrispondente prassi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia.
2. Ove possibile, gli incarichi dovranno essere conferiti in modo da evitare una concentrazione eccessiva degli stessi su pochi professionisti.



3. L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino nel sito istituzionale dell'ente i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni dall'amministrazione a qualsiasi titolo.
4. I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

#### **Art. 15 - Tutela della privacy**

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 16 - Ambito di efficacia ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera dal Consiglio Direttivo ed entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Approvato con delibera n. 102 del 11-12-2024 Verbale n. 11 della seduta del Consiglio Direttivo del 11-12-2023